



# COMUNE DI SCHIAVON

PROVINCIA DI VICENZA

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI**

**E**

## **DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2005, esecutiva in data 21.02.2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2005, esecutiva in data 10 ottobre 2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2006, esecutiva in data 13 aprile 2006, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27 dicembre 2010, esecutiva in data 08 gennaio 2011, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 aprile 2011, esecutiva in data 12 maggio 2011.*

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - Oggetto - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento opera in merito alle norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Si agisce, in particolare, secondo il disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l'attività amministrativa secondo fini determinati dalla legge e criteri di economicità, efficacia, pubblicità con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2 - Soggetti passivi**

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, quello dei seguenti soggetti assegnatari di diritti sugli immobili utilizzati come propria abitazione:
  - il coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile;
  - il socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa sull'alloggio assegnatogli, anche se non in via definitiva;
  - L'assimilazione, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.

### **Articolo 3 - Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1 e descritti nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 si precisa quanto segue:
  - a) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, le cantine che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sorta l'abitazione principale. Per "stesso complesso immobiliare" si intende che l'abitazione principale e le pertinenze devono essere individuate catastalmente con lo stesso censuario, foglio e mappale ma con subalterni differenti. Nel caso in cui, per particolari esigenze, abitazione principale e pertinenze abbiano numero di mappale catastale differente si considerano pertinenze un numero massimo di due unità immobiliari iscritte in catasto nella categoria C/6 e /o C/2 purchè territorialmente ubicate nelle strette vicinanze dell'abitazione principale;
  - b) per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92 è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale di cui all'art. 7 della Legge n. 1150/1942 avente il valore e

l'efficacia del Piano degli Interventi ai fini della legge Regione Veneto n. 11/2004, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione o dell'organo competente e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

- c) l'area che da catasto urbano risulta a servizio del fabbricato quale pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
- d) le aree fabbricabili sono considerate terreni agricoli se possedute a titolo di proprietà da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.), purchè condotte dai medesimi che esplicano la loro attività a titolo principale, sulle quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, fino a quando non inizia l'utilizzazione edificatoria dell'area.
- e) si precisa che la condizione di soggetto passivo, quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo, deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della Legge n. 9 del 09.01.1963 con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; tali elenchi sono tenuti presso l'I.N.P.S. competente per territorio. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- f) il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto, ai fini di questo comma, a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare risulti iscritto negli elenchi di cui al punto precedente;
- g) la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito non inferiore al 70 per cento del complessivo reddito imponibile IPERF, al netto di quello di pensione, determinato per l'anno precedente.
- h) le condizioni di cui al comma precedente potranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti, nei modi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15
- i) non sono considerati terreni agricoli al fine dell'applicazione del presente tributo, pertanto esclusi dal calcolo dell'imposta:
  - i terreni incolti solo se certificati dall'Agenzia del Territorio;
  - i piccoli appezzamenti, condotti da soggetto sprovvisto della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile, intendendo per tali gli appezzamenti di terreno che complessivamente non superano i 500 mq (cinquecento mq).

#### **Articolo 4 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992).
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, punto g) del D.Lgs. 446/997, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Allo scopo si avvarrà del parere della Conferenza dei Servizi con funzioni consultive costituita dai Responsabili degli Uffici Comunali Tributarî, Lavori Pubblici, Urbanistico, da un tecnico esterno nominato dall'Ordine dei geometri e da un rappresentante delle Agenzie Immobiliari.
3. i valori stabiliti dalla Conferenza dei Servizi saranno approvati, quindi, dalla Giunta con proprio provvedimento e, in assenza di tale deliberazione, rimarrà valido il valore stabilito per l'anno precedente.
4. Non si fa luogo, quindi, ad accertamento in rettifica qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.
5. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 secondo cui il valore delle aree fabbricabili è comunque quello venale in comune commercio, per cui il Responsabile, previo indirizzo amministrativo, in termini di carattere generale, può ritenere congruo il valore, dichiarato dal contribuente, anche se inferiore a quello stabilito nel regolamento per vincoli particolari gravanti sul terreno.

#### **Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta per ogni singola unità immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto edilizio urbano dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di quest'ultima ovvero, se antecedente, dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata.
2. Ai fini impositivi, la superficie complessiva dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

#### **Articolo 6 - Pertinenze**

(ABROGATO perché già descritte nell'art. 3).

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI E CASI PARTICOLARI**

#### **Articolo 7 - Riduzioni per fabbricati inagibili e inabitabili**

1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.  
Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
3. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inabitabilità o inagibilità possono essere denunciati dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
4. Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti per verificare la veridicità della dichiarazione del contribuente.
5. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

#### **Articolo 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dal comma 2 del presente articolo, è esclusa dall'ICI, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9. Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, la riduzione o la detrazione prevista dalla normativa ordinaria.
2. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente con la sua famiglia e vi ha eletto la propria residenza.
3. La detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo.
5. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare con altri, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo,

indipendentemente dalla quota di possesso, così come previsto dalla legge in via ordinaria.

6. Sono considerate abitazioni principali:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento a parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO, RIMBORSI, ATTIVITÀ' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

##### **Articolo 9 - Versamenti**

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. (abrogato)
3. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito al primo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, secondo il quale ciascun titolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
4. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro comunque la possibilità di richiesta di rimborso, ex art. 13 D.Lgs. n. 504/1992, per le somme versate per conto degli altri.
5. Su specifica richiesta del contribuente che si trovi in condizioni di particolare disagio economico, il Sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, purché l'imposta risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario e qualora venga data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

##### **Articolo 10 - Differimento dei termini per il versamento dell'imposta**

1. Sono stabiliti termini diversi da quelli indicati dall'art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992, e cioè entro giugno ed entro dicembre, senza applicazione di interessi, per i versamenti dell'imposta eseguiti, in caso di decesso, dagli eredi che potranno versare l'imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro sei mesi e quindi:

- entro la scadenza del saldo dell'anno di imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
  - entro la scadenza dell'acconto dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
- Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento trasmettendo al Comune copia della ricevuta.

**Articolo 11 - Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso maggiorata degli interessi nella misura legale.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il diritto al rimborso può esser esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazione ed integrazioni;
  - non vi siano azioni, ricorsi o quant'altro intrapresi e pendenti avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
  - che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
4. Il rimborso è disposto solo a seguito della relativa domanda che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.
5. Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.

**Articolo 12 - Rimborsi per rettifica della rendita catastale attribuita e per somme versate e non dovute**

1. La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali ha effetto retroattivo ai soli fini della richiesta di rimborso dell'imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita rettificata.
2. La variazione in diminuzione di cui al comma precedente deve risultare da:
  - correzione d'ufficio di errori materiali commessi dall'Agenzia del Territorio nell'espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l'attribuzione delle rendite e per la successiva sua efficacia;

- rettifica operata dall’Agenzia del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell’istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato;
  - sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
3. Il contribuente può presentare domanda di rimborso per le somme versate e non dovute all’Ufficio Tributi del Comune al quale è stata versata l’imposta entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero dalla data di notifica al medesimo del provvedimento di attribuzione della nuova rendita.
  5. Il rimborso della maggiore imposta versata, aumentata degli interessi legali, spetta comunque per un periodo non eccedente cinque anni.
  6. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 3, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate, secondo le espresse disposizioni tributarie in materia, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

### **Articolo 13 - *Disciplina dei controlli***

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottare entro l’anno precedente, può indicare delle priorità da seguire nello svolgimento dell’attività di accertamento da seguire da parte della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.
2. Le azioni di cui al comma precedente devono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti; le predette azioni di controllo devono essere programmate osservando criteri di massima come, ad esempio:
  - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare, sul totale;
  - individuazione di alcune tipologie di immobili;
  - individuazione di alcune categorie catastali;
  - selezione di contribuenti che usufruiscono di agevolazioni e riduzioni.
3. Nell’individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e il perseguimento degli obiettivi di equità fiscale. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo adotterà le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
4. La disciplina dei controlli prevista dal presente articolo si intende anche per i controlli sugli anni pregressi nei limiti di legge.



#### **Articolo 14 - *Accertamento dell'imposta***

1. L'Ufficio Tributi, prima di emettere provvedimenti di accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, chiede, con nota scritta agli interessati, i chiarimenti necessari e le produzioni di eventuali documenti mancanti.
2. I contribuenti interessati devono rispondere od esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ed, in difetto, l'Ufficio notificherà l'atto di contestazione.
3. Per l'attività di accertamento valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli interessi si applicano nella misura del tasso legale così come previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del titolo V del presente Regolamento.

#### **Articolo 15 - *Ravvedimento***

1. Il contribuente che ha commesso errori ed omissioni può ravvedersi e regolarizzare spontaneamente, ed entro determinati termini stabiliti dalla legge, la propria posizione tributaria beneficiando della riduzione delle sanzioni edittali la cui entità varia in ragione della tempestività del ravvedimento e della tipologia di violazione.
2. Non sarà possibile beneficiare di detta agevolazione, qualora:
  - la violazione sia già stata contestata;
  - siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, compreso l'invio di eventuali questionari o inviti da parte dell'Ente, delle quali il trasgressore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
3. La regolarizzazione potrà essere effettuata mediante dichiarazione integrativa o comunicazioni da trasmettere al competente Ufficio con le modalità già previste dal D.Lgs. n. 472/1997 per il ravvedimento.

### **TITOLO IV RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**

#### **Articolo 16 - *Condizioni***

1. Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute in via ordinaria, a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) per persona fisica, quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi sia superiore ad 1/13 ( pari al 7,7% ) del reddito annuo lordo come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente. Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito.
  - b) per società od impresa, in condizioni temporanee di insolvenza risultante da apposita autocertificazione, qualora il pagamento per imposta, sanzioni ed interessi sia superiore a € 1.500,00. Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito.

### **Articolo 17- *Presentazione della domanda di rateizzazione e rilascio del provvedimento***

1. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro:
  - a) dieci giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti, nel caso di domanda di rateizzazione del versamento ordinario;
  - b) trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di accertamento o liquidazione;
  - c) quindici giorni dalla notifica della cartella esattoriale, nel caso in cui la domanda di rateizzazione riguardi somme già iscritte a ruolo.
2. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza viene accolta e sulla somma dovuta per il tributo rateizzato si applicheranno gli interessi di cui all'art. 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.
3. Il provvedimento di rateizzazione, o il suo diniego, saranno comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **Articolo 18 - *Rate, garanzie, decadenza***

1. Il numero minimo delle rate di pagamento concedibili è di n. 4 per importi superiori a € 5.000,00.
2. La scansione temporale delle rate deve essere trimestrale, con pagamento entro l'ultimo giorno del trimestre; il mancato versamento anche di una rata, protratto oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo dovuto residuo, tramite riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge e fatti salvi casi particolari da valutarsi a cura della Giunta Comunale nel merito.
3. Entro undici giorni dal versamento di ogni rata trimestrale il contribuente dovrà far pervenire, anche a mezzo fax, all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO**

### **Articolo 19 - *Finalità***

1. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base del disposto del D.Lgs. n. 218/1997, e ciò con l'obiettivo di rendere più trasparente l'azione dell'Amministrazione Comunale, anche e soprattutto con il contenimento del contenzioso.

## **Articolo 20 – Atti concordabili ed atti non concordabili con accertamento con adesione**

1. Sono concordabili tutti gli atti per il quali è riconosciuto all'Ufficio il potere di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'istituto, quindi non concordabili, gli atti di irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni formali o a omessi o ritardati versamenti di somme dovute sulla base delle dichiarazioni del contribuente.
3. Resta fermo il ricorso all'autotutela ai sensi degli articoli 26 e seguenti del presente Regolamento.

## **Articolo 21 - Competenze**

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi quale responsabile del procedimento.
2. Il funzionario responsabile del servizio, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi della giurisprudenza prevalente.
3. Sulla base di quanto sopra il funzionario responsabile decide sulla definizione dell'accertamento in adesione.

## **Articolo 22 – Attività del Comune**

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 1000,00 e per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, trasmette al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notifica a mezzo messo, un invito a presentarsi al servizio tributi.
2. Nello stesso invito sono indicati:
  - gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
  - il giorno ed il luogo della convocazione per definire l'accertamento in adesione;
  - la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
  - l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.
3. Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.
4. La richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al Contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva non costituisce invito di adesione all'accertamento.

## **Articolo 23 – Attività del contribuente**

1. Il Contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può richiedere, con istanza in carta semplice, la formulazione dell'avviso di accertamento.
2. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile, od un suo delegato, formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi all'Ufficio Tributi, indicando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.
4. Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 22, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento in adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o a suo delegato che ne rilascia apposita ricevuta; in ogni caso l'istanza si intende proposta al momento del ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti gli altri coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al comma precedente e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
6. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

#### **Articolo 24 - Accertamento con adesione**

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare ed è sottoscritta dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo o da suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
- 2bis. Le sanzioni si applicano nella misura di un terzo (art. 1, comma 18, della Legge 220/2010) del minimo previsto dalla legge nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo non trova applicazione alcuna riduzione.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di adesione, definito e perfezionato da uno dei coobbligati, estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

### **Articolo 25 - Adempimenti a seguito dell'adesione**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Lo stesso viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal presente Regolamento comunale.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il Contribuente fa pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far data dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.
4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con le modalità stabilite al titolo IV del presente Regolamento.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

### **Articolo 26 - Scopo dell'autotutela**

1. Il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione può essere esercitato in considerazione dei criteri di maggior efficienza ed efficacia dell'amministrazione stessa, nonché di economicità in relazione ai costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa dal contenzioso.

### **Articolo 27 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento**

1. La Pubblica Amministrazione, in sede di autoaccertamento, può agire in autotutela sia per l'annullamento che per la revoca dell'atto recante la pretesa tributaria ai sensi e per gli effetti, retroattivi o meno, derivanti dall'applicazione delle norme in materia vigenti.

### **Articolo 28 - Annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali:
  - errore di persona
  - evidente errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  - doppia imposizione o tassazione
  - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
  - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Il criterio di rinuncia all'imposizione viene esercitato, inoltre, in considerazione di criteri di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo.
  3. Il criterio di economicità viene definito in € 10,00 per l'imposta comunale sugli immobili afferente a tutte le fattispecie impositive.
  4. Non si procede ad annullamento d'ufficio o a rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 29 - Organo competente**

1. Il potere di annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto.

#### **Articolo 30 - Adempimenti dell'Ufficio**

1. Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente nonché all'Organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso a cura dell'Ufficio Tributi.

#### **Articolo 31 - Istanza di autotutela**

1. Il contribuente può presentare eventuale richiesta di autoannullamento, revoca, rinuncia all'imposizione nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.
2. L'istanza, motivata e da produrre in carta semplice, va indirizzata al Responsabile del Servizio competente.
3. Il medesimo Responsabile, cui è diretta l'istanza, provvede, con atto motivato, nel termine di novanta giorni, ad accoglierla o a rigettarla.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 32 - Norme di rinvio**

1. Si applicano, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra normativa pertinente.